



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PATRIZI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LECCISI	GIAMPAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORONI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8433/10 spedito il 08/11/2010
- avverso la sentenza n° 146/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO I.C.I. 2004

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 8433/10

UDIENZA DEL

20/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N° 40/3/12

PRONUNCIATA IL:

20/2/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7/3/12

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Viterbo, a seguito di verifica fiscale seguita da ulteriori indagini, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2004 dalla ██████████, con sede in ██████████, recuperando a tassazione l'importo di euro 1.040.390,00 per Iva indebitamente detratta, euro 1.716.642,00 per Ires ed euro 221.392,00 per Irap, con applicazione delle relative sanzioni.

L'accertamento muoveva dal rilievo che la società risultava coinvolta, unitamente ai propri fornitori, in operazioni compiute in frode all'Iva (c.d. frodi carosello) nel settore del commercio di auto di provenienza comunitaria.

La metodologia di indagine - condotta attraverso l'analisi, per ciascuna vettura commercializzata dei prezzi d'acquisto pagati presso il fornitore estero e i corrispondenti prezzi praticati nella cessione delle vetture sul territorio nazionale, per verificare l'economicità delle relative operazioni - aveva posto in luce, secondo l'Ufficio, l'incongruenza sul piano economico delle operazioni attuate dalla società, cui risultavano effettuate cessioni di mezzi nuovi ad un prezzo addirittura inferiore a quello cui gli stessi venivano acquistati dal produttore estero.

Contro l'atto impositivo la società proponeva ricorso, affermando la propria buona fede e deducendo l'autonomia della responsabilità fiscale propria e quella delle imprese fornitrici degli autoveicoli.

Il contribuente impugnava, poi, la cartella di pagamento nel frattempo notificata dal concessionario per la riscossione e relativa al ruolo iscritto a titolo provvisorio in pendenza di giudizio ex art. 15 DPR 602/1973.

L'Ufficio, costituitosi, opponeva la legittimità del proprio operato.

La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza del 21.9.2009, rigettava i ricorsi riuniti, ritenendo provata la presenza di elementi che consentivano di ritenere provata la consapevolezza della società nella partecipazione all'attività fraudolenta.

Avverso tale decisione ha prodotto appello la parte, sul rilievo del difetto d'ogni prova circa la consapevole partecipazione di essa alla frode, risultando anzi, sul punto, elementi contrari, alla stregua della documentazione, di ineccepibile regolarità, fornita all'appellante dalle imprese da cui venivano effettuati gli acquisti (iscrizione alla camera di commercio, partita Iva, ecc.).

L'Ufficio, costituitosi, ha insistito per la reiezione del gravame.

L'appello è privo di fondamento.

Va preliminarmente chiarito che da parte dell'Ufficio non si è mai contestato che le cessioni dei veicoli fossero fittizie, essendo i recuperi fondati sul fatto che le fatture emesse si riferiscono ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, poiché ad esse corrisponde l'effettiva cessione della merce, venendo i prodotti fisicamente spostati una sola volta, a fronte di una fatturazione reiterata e finalizzata alla conclusione della frode.



Ciò posto, va osservato in linea generale che l'insieme dei numerosi e sostanzialmente incontestati elementi raccolti dall'Ufficio a seguito di controlli incrociati ed esplicitati nella motivazione dell'avviso di accertamento, convergenti nel senso della inesistenza soggettiva delle operazioni, determina, in capo al contribuente, l'onere della prova circa la non consapevolezza della rilevata falsità, necessaria perché possa farsi valere il diritto alla deduzione.

In tale quadro, va posto in rilievo, sotto l'aspetto oggettivo, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve dirsi soggettivamente inesistente quella fattura che certifica una operazione realmente avvenuta tra soggetti d'imposta diversi da quelli desumibili dalla documentazione. E' stato chiarito in proposito che, prendendo in considerazione l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, il legislatore ha voluto colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa, mirando non soltanto alla oggettiva inesistenza dell'operazione fatturata, ma anche alla soggettiva inesistenza delle operazioni per l'emittente delle fatture. Anche in questo caso, infatti, si verifica l'esposizione a pericolo del corretto funzionamento del congegno impositivo dell'Iva, per il rischio di evasione, diretta o mediante indebite detrazioni.


In ipotesi di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza di legittimità ha confermato, poi, l'indetraibilità dell'Iva e dei costi ai fini delle II.DD. L'Iva, infatti, resta comunque dovuta per l'emittente ex art. 21 DPR 633/72, e diviene indetraibile per l'acquirente, per l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate ai sensi dell'art. 19 del decreto citato; ai fini delle imposte dirette, inoltre, per il disposto dell'art. 109, comma 4, del TUIR, i costi relativi a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti sono ineducibili ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irap. Ciò in quanto la fatturazione fittizia ingenera comunque una presunzione di indebito vantaggio economico che è onere del contribuente superare, qualora l'Amministrazione fornisca in proposito validi elementi, anche presuntivi, da cui si desuma l'irregolarità dell'intero impianto contabile (cfr. Cass. 2009/27546, 2009/1727, 2007/21953).

L'onere probatorio al riguardo incombente sul contribuente appare nella specie del tutto inadempito.

Sotto il profilo soggettivo, poi, va osservato che, mentre spetta all'ufficio dimostrare la soggettiva inesistenza dell'operazione, incombe al contribuente provare di non aver avuto consapevolezza di essa, trattandosi di condizione necessaria al fine di ottenere la deduzione, secondo il principio per cui, essendo il costo una voce che riduce il reddito imponibile, esso deve essere provato dal contribuente e tale prova si estende a tutte le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della deduzione ((cfr. Cass. 2009/17377, 2009/27546, 2009/1727, 2007/21953). Pertanto, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il cessionario conserva il diritto alla deduzione dell'imposta pagata qualora dimostri che egli non sapeva, né poteva sapere di partecipare ad una operazione iscrivibile in una frode all'imposta (cfr. Corte di Giustizia sent. C-439/04 e sent. C-354/03).

Anche sotto il profilo in esame, a fronte dei significativi elementi raccolti dall'Ufficio, particolarmente in ordine ad acquisti compiuti dalla società presso terzi allo stesso prezzo che questi pagavano per l'acquisto dai fornitori esteri, l'onere probatorio incombente sul contribuente circa il difetto d'ogni consapevolezza appare nella specie del tutto inadempito.

Alle esposte considerazioni consegue il rigetto del gravame proposto, con l'onere delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, a carico dell'appellante, risultata soccombente.



P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Roma, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.800,00 (settemilaottocento/00), di cui euro 1.200,00 (milleduecento/00) per spese.

Roma, 20.2.2012

Il Relatore



Il Presidente

